



COMUNE DI PIEGARO

(Provincia di Perugia)



✉ Piazza Matteotti, 7 - 06066 PIEGARO

C.F. 00448170548 - ☎ n. 075/8358938

COMUNE DI PIEGARO

Prot. n. 0004237 - P

Data: 05/05/2011 Class: 10-1

ORDINANZA

N. 25 DEL 05/05/2011

OGGETTO: MANUTENZIONE E TUTELA DEI TERRENI INCOLTI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di igiene pubblica, di rischio per la proliferazione di animali nocivi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa di incendi;

CONSIDERATA la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

RITENUTO necessario rendere edotti i proprietari e/o conduttori di aree non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili dei cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali ed in ogni caso tutti i soggetti che vantano un diritto soggettivo in aree simili, affinché provvedano a mantenere falciate e tenute in modo decoroso le aree a verde, al fine di prevenire il degrado dei centri urbani e l'insorgenza di problemi igienico sanitari;

RITENUTO sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

VISTO il D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

ORDINA

1. i proprietari e/o conduttori di aree non coltivate, poste all'interno delle zone urbane o nelle immediate vicinanze di case sparse, anche se ubicate in zona non residenziale, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili dei cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali ed in ogni caso tutti i soggetti che vantano un diritto soggettivo in aree simili, dovranno provvedere a propria cura e spese, ad effettuare i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio della vegetazione incolta mantenendo in modo decoroso le aree a verde, al fine di prevenire il degrado dei centri urbani e l'insorgenza di problemi igienico sanitari;
2. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in materia e dal regolamento di Polizia Urbana, saranno applicate:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 (Euro cinquanta) ad €. 500,00 (Euro cinquecento), con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di €. 100,00 (Euro cento).
 - la sanzione accessoria dell'obbligo della manutenzione delle aree contestate, da effettuare entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, i lavori saranno effettuati dall'Amministrazione Comunale, la quale attiverà le procedure necessarie, ivi compreso l'addebito delle relative spese ai trasgressori ed obbligati in solido.
1. Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 5 della legge 689/81, ciascuno di questi soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.
 2. Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (L. 06/12/1971 e s.m.i.), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.)
 3. La presente annulla e sostituisce l'ordinanza n. 2 prot. 1874 del 30 marzo 1996.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo Pretorio On-Line del Comune;
2. affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
3. inserita nel sito ufficiale del Comune di Piegaro (www.comune.piegaro.pg.it);
4. trasmessa al Corpo Forestale dello Stato di Città della Pieve;
5. Alla Stazione dei Carabinieri di Piegaro;

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'osservanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.



IL SINDACO
Prof. Andrea Caporali